



Registro Generale n.	<b>1/22</b>
protocollo CFA n.	2/22
	<b>MASSIMO ORTENSÌ</b>
decisione CFA il	11/03/2022
pubblicazione il	28/3/2022

#### OGGETTO

Accesso locale inibito in  
costanza di campionati

### **FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE**

#### **LA CORTE DI APPELLO FEDERALE**

della Federazione Italiana Gioco Bridge riunita in camera di consiglio nella persona dei suoi componenti:

prof. Giuliano Balbi – Presidente a.i.

notaio dott. Corrado Sabia – Consigliere

avv. Giuseppe Conte - Consigliere

ha emesso la seguente

#### **SENTENZA**

Nel procedimento avente ad oggetto reclamo proposto dal Procuratore Federale avverso la sentenza del Tribunale Federale n. 1 del 11.1.22 con il quale il tesserato sig. Massimo Ortensi (RTN009)

#### **INCOLPATO**

*di avere tenuto – [nella sua qualità di Assistente alla direzione Campionati FIGB sia in occasione della prima fase della selezione a squadre Open (svoltasi in data 16.09.2021) che dei campionati assoluti a squadre libere Open svoltisi al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme dal 29 ottobre all'1 novembre 2021] – un comportamento da cui emergeva, (sulla base di precisi, univoci e concordati dati fattuali quali l'essersi procurato in data 16.09.2021, illegittimamente e in maniera fraudolenta, la chiave della sala Barberini (sala adibita al lavoro di generazione e duplicazione smazzate del torneo ed accessibile esclusivamente al personale addetto alla logistica e ai conteggi)*

### **FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE**





*nonché per essere entrato (verosimilmente facendo uso di una copia della predetta chiave) ed essersi intrattenuto senza alcuna autorizzazione in tale sala, nell'orario adibito alla pausa pranzo del 30.10.2021, in occasione dei Campionati Assoluti a squadre libere Open, - il fondato sospetto di un suo interesse personale (eventualmente anche a favore di terzi non meglio identificati) volto ad alterare il corretto svolgimento e il risultato dei campionati nazionali assoluti a squadre libere Open così violando i principi di lealtà, probità, terzietà, correttezza morale ed imparzialità sanciti dagli artt. 7,13/IV, 15 e 48 dello Statuto Federale e dall'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (richiamato dallo stesso art. 15 dello Statuto),*

*- Con l'aggravante di aver agito con dolo di particolare gravità e con abuso dei poteri derivanti dalle funzioni assegnategli dalla FIGB (assistente alla direzione Campionati era stato prosciolto dalla incolpazione contestatagli per insussistenza del fatto.*

Affermava il Tribunale che in atti vi era la sola prova che il tesserato fosse entrato nella sala riservata ma che non vi fosse prova alcuna che tanto fosse finalizzato ad alterare il corretto svolgimento del campionato in corso.

### **FATTO**

1) Appare innanzitutto necessario operare una ricostruzione dei fatti oggetto del presente procedimento così come risultanti dagli atti, in particolare dalle dichiarazioni rese nelle audizioni della Procura Federale - effettuate in sede di indagini - dai sigg. Catelli, Frola, Barrese e dallo stesso sig. Ortensi, nonché dalle memorie successivamente prodotte da quest'ultimo e dalla sua difesa.

Va preliminarmente rilevato che si tratta di dati fattuali sostanzialmente incontrovertibili, a differenza delle motivazioni loro sottese, della loro spiegazione e della loro tensione teleologica, o strumentale, che costituiscono - al contrario - il reale oggetto di questo procedimento. Un ulteriore rilievo preliminare attiene al dato che, come da comunicazione agli atti della sig. Rossella Ugolini, responsabile del settore anagrafico della FIGB, alla Procura Federale (datata 8 novembre 2021), per tutto l'anno 2021 il sig. Massimo Ortensi ha assolto al ruolo di Assistente alla Direzione Campionati.

I fatti contestati si articolano in due distinti episodi, tra i quali, ad avviso della Procura Federale, esisterebbe un collegamento, o comunque un plausibile rapporto di strumentalità. Entrambi

---

## **FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE**





hanno luogo nel Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme.

2) Il primo di essi risale al 14 settembre 2021, due giorni prima della selezione squadre open, prima fase, del Bermuda Bowl 2022. In quella occasione, il sig. Ortensi richiedeva alla portineria, e riceveva, le chiavi della sala Barberini, sala deputata all'elaborazione dei diagrammi delle mani e alla loro duplicazione. Le chiavi venivano restituite dopo 30 minuti.

Ricordiamo che l'accesso alla Sala Barberini, ma anche il semplice possesso delle chiavi di accesso, è rigorosamente interdetto a tutti in costanza di campionati, avendo la portineria – ve n'è conferma nella ricordata dichiarazione del sig. Barrese, rilasciata in data 01.11.2021 – il mandato perentorio di non consegnarle a nessuno, salvo allo stesso sig. Barrese, responsabile dei conteggi e della logistica durante gli eventi FIGB, alla sig. Gorreri, responsabile della duplicazione delle smazzate durante gli eventi federali, e al sig. Franco Crosta, vice-responsabile della duplicazione delle smazzate durante tali eventi.

Va comunque rilevato come in quel momento ancora non fossero presenti, nella sala, boards duplicati e relativi diagrammi. Il sig. Ortensi dichiarerà, in fase istruttoria, di non sapere che il divieto di accesso valesse anche per la fase preliminare, e di ritenere che nella sua qualità di Assistente ai campionati gli fosse consentito accedervi (*per incidens*, le due affermazioni appaiono non perfettamente allineate tra loro), e comunque di essersi recato lì per procurarsi una serie di boards e un computer – effettivamente restituiti il 16 settembre – funzionali all'organizzazione di un allenamento della squadra Vinci presso l'hotel Villa Fiorita.

Dichiarava altresì di essersi recato lì, e non in altra sala, perché in un primo locale non aveva trovato quel che cercava, ma anche perché, nel grande mazzo di chiavi che gli era stato consegnato dalla portineria, aveva utilizzato l'unica chiave munita di etichetta che ne rendeva riconoscibile la destinazione.

La rilevanza dell'episodio risiede essenzialmente nel fatto che, ad avviso della Procura Federale, esso fosse in realtà strumentale, costituendone comunque un'occasione, a operare una duplicazione della chiave stessa, tale da consentire all'incolpato di accedere in ogni successiva circostanza alla sala Barberini.

3) Veniamo ora agli eventi del 30 ottobre 2021, quelli maggiormente significativi per il giudizio odierno, accaduti in costanza dello svolgimento dei Campionati assoluti a Squadre libere Open

---

## FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





(29 ottobre/1 novembre 2021).

In relazione a tali accadimenti assumono peculiare rilevanza le dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale dal sig. Gianluca Barrese (01.11.2021) e dal sig. Lorenzo Catelli (s.d.), quest'ultimo addetto - in ottemperanza alla normativa COVID - al controllo della temperatura corporea presso l'ingresso principale del Palazzo dei Congressi. Va detto, a integrazione di quanto prima rilevato, che in questa occasione il sig. CATELLI, che era deputato anche alla duplicazione delle mani, era legittimato a entrare nella sala Barberini, dovendo però richiedere di volta in volta le chiavi al sig. Barrese. Alle 9.40 del mattino Barrese consegnava infatti a Catelli le chiavi della sala Barberini per consentirgli di prendere il termometro che era lì riposto. Alle ore 10 le chiavi gli venivano restituite. Il Catelli, nella sua dichiarazione, spiega la ragione di tale intervallo di tempo, altrimenti plausibilmente eccessivo, con il fatto di essersi prima dovuto recare nella sala Pompadour per consegnare due serie di boards che gli erano state richieste.

Alle ore 12, il sig. Catelli si recava alla toilette del secondo piano, passando di fronte alla sala Barberini, accertando, dall'esterno, la chiusura a chiave della stessa.

Alle ore 13, in corrispondenza con la pausa pranzo, e dunque in un momento in cui pochissime persone si trovavano all'interno dell'edificio, il Catelli si faceva nuovamente consegnare le chiavi dal Barrese per poter prendere la propria giacca che aveva lasciato nella sala Barberini, e lì si recava immediatamente, trovando sì la porta chiusa, ma non a chiave, e il dott. Ortensi all'interno della stessa, *con il suo cane a fianco della prima postazione duplicazione a destra, di fronte alla porta di ingresso.*

Sul punto, in effetti, esiste una divergenza con le dichiarazioni rilasciate dall'Ortensi alla Procura Federale (23.11.2021): *ero mezzo nascosto dietro una pila di boards*, dichiarazione che necessita comunque di una contestualizzazione nell'ambito delle ragioni fornite dall'incolpato a giustificazione della sua presenza in quella sala. Sul punto si tornerà a breve.

Rimanendo per il momento al piano dei soli fatti, e non ancora a quello delle loro possibili spiegazioni, risulta che - in un'atmosfera di complessivo imbarazzo - i due non si siano scambiati alcuna parola, se non un veloce saluto. Il Catelli prende la giacca e va via, chiudendo la porta, evidentemente non a chiave stante il permanere dell'Ortensi nella stanza. Trova nell'atrio il sig. Barrese, cui restituisce le chiavi - sono approssimativamente le 13.10 - comunicandogli

---

## FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





immediatamente l'accaduto.

Il Barrese, fortemente allarmato, si reca subito nella sala, siamo intorno alle 13.15: non c'è nessuno al suo interno e la porta è chiusa a chiave. Barrese scende rapidamente per le scale incontrando sulle stesse, all'altezza del primo piano, il sig. Ortensi che scendeva anche lui, ma molto lentamente. Chiedendogli la ragione della sua - pregressa - presenza in una sala in cui era, per ragioni evidenti, a tutti inibito l'accesso, quest'ultimo gli dichiarava di aver avuto gravi problemi intestinali - dalla memoria difensiva cogliamo che avrebbe avuto *i pantaloni intrisi di materia fecale* - e, avendo avuto dunque la necessità assoluta di recarsi immediatamente in bagno, di essere entrato nella sala Barberini, avendone visto la porta *socchiusa*, per prendervi della carta igienica, ricordando di aver notato, in una - non meglio precisata - precedente occasione, la presenza lì di alcuni rotoli. Le dinamiche dei fatti immediatamente precedenti al suo ingresso nella sala vengono ricostruite in modo più articolato da Ortensi nella citata dichiarazione resa alla Procura Federale: *avevo necessità di recarmi in bagno, ma in quello del pian terreno non c'era né la carta igienica, né i tovaglioli per asciugare le mani: non c'era nulla! Soffro di colite ulcerosa e in quel bagno ci vado spesso e lo conosco. Mi sono quindi recato al bagno del primo piano, ma ho trovato la porta antipánico chiusa. Quindi un po' preoccupato ho cercato di arrivare al bagno del secondo piano* (in proposito va rilevato che, in relazione al presente giudizio, sono state depositati dalla difesa referti e certificazioni mediche che attestano le - significative - patologie intestinali di cui soffre l'incolpato).

Tornando al succedersi dei fatti, Barrese e Ortensi arrivano al piano terra. Qui Ortensi si reca al bagno disabili, lo stesso da lui precedentemente "scartato", stando alla sua versione, in ragione dell'asserita mancanza di carta igienica. In proposito va rilevato che la stranezza della cosa veniva fatta notare all'odierno incolpato dal dott. Gianluca Frola, Segretario generale della FIGB (relazione alla Procura Federale del 05.11.2021), che, assieme al Presidente della Federazione, Avv. Francesco Ferlazzo Natoli, aveva una conversazione con Ortensi nel pomeriggio di quello stesso giorno. Al rilievo mossogli, quest'ultimo rispondeva che *nel frattempo si era ricordato di avere dei fazzoletti di carta nella borsa del computer*, e di poter dunque utilizzare gli stessi sopperendo alla carenza ricordata.

Per concludere la sequenza dei fatti, va detto che dopo l'accaduto il Barrese disponeva una

---

## FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





nuova duplicazione dei boards e l'elaborazione di nuovi diagrammi per tutte le mani successive. Nel contempo, il Frola faceva sostituire la serratura della sala Barberini.

4) Dell'accaduto veniva data notizia alla Procura Federale che, svolti i relativi atti di indagine, disponeva il deferimento del dott. Ortensi ravvisando nella sua condotta la violazione dei principi di lealtà, probità, terzietà, correttezza morale e imparzialità sanciti dagli artt. 7, 13, 15 e 48 dello Statuto Federale e dall'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, in ragione della sua presenza in una sala inibita, per essersi plausibilmente procurato in modo fraudolento le chiavi della stessa, suscitando *il fondato sospetto di un suo interesse personale (eventualmente anche a favore di terzi non meglio identificati) volto ad alterare il corretto svolgimento e il risultato dei campionati nazionali assoluti a squadre libere Open*. In ragione della gravità dell'addebito, la Procura richiedeva la sanzione della radiazione.

5) Il Tribunale Federale – procedimento 1/22 –, in data 11 gennaio 2022, con un veloce provvedimento assolveva l'incolpato da ogni addebito, ritenendo non provata *l'esistenza dell'interesse personale dell'Ortensi volto ad alterare il corretto svolgimento e il risultato dei campionati nazionali assoluti a squadre libere Open*.

La decisione veniva impugnata dalla Procura Federale, e la difesa dell'incolpato, nella persona dell'avv. Gigli, presentava memoria difensiva.

6) Nell'odierna udienza compaiono sia il Procuratore Federale, dott. Bruno Finocchiaro, sia il difensore dell'incolpato, avv. Giuseppe Gigli.

In estrema sintesi, la Procura, rimettendosi all'atto di deferimento e al reclamo avverso la sentenza T.F. 1/22, ribadisce la richiesta di radiazione dell'incolpato per l'assoluta gravità dei fatti contestati, ritenendo non plausibile alcuna ricostruzione degli stessi alternativa alla strumentalità della presenza dell'Ortensi nella sala Barberini, in costanza di competizione, all'obiettivo *di prendere anticipatamente visione dei boards già predisposti e, quindi, conoscere anticipatamente la distribuzione delle varie mani così da poterle comunicare ai suoi "amici"*. Nel contempo, ritenute *assolutamente inverosimili* le motivazioni addotte dall'incolpato a giustificazione dei fatti contestati, si assume come indubitabile, alla luce della gravità e della concordanza degli indizi, che l'Ortensi fosse in possesso di una chiave della sala Barberini, forse risultante da una duplicazione di quella ricevuta il 14 settembre. La Procura non manca poi di

---

## FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





stigmatizzare le gravi carenze motivazionali che connoterebbero la decisione del Tribunale Federale.

La difesa, anch'essa rimettendosi alla sua memoria, evidenzia in particolare come l'incolpato rivesta da più di 50 anni funzioni arbitrali e organizzative nell'ambito della FIGB, ricevendo sempre attestazioni di stima non solo per l'aspetto tecnico della sua attività ma anche per la sua correttezza formale e sostanziale. In particolare, si esclude che l'incolpato possedesse le chiavi della sala Barberini, e che comunque una diversa conclusione non sarebbe supportata da nessun elemento di prova, si rinvia alla storia clinica dell'incolpato che evidenzia patologie intestinali ritenute assolutamente compatibili con la ricostruzione motivazionale dei fatti fornita dall'Ortensi, si esclude la presenza del benché minimo interesse a falsare il corretto esito del campionato, nonché l'assenza di qualsiasi prova in grado di fondare una conclusione diversa.

### DIRITTO

a) Appare innanzitutto necessario confrontarsi con la natura dell'illecito integrato, quantomeno sul piano fattuale, da quanto incontestabilmente posto in essere dal dott. Ortensi sia il 14 settembre sia il 30 ottobre 2021, ovvero la violazione del divieto di accedere alla sala Barberini del Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore. Non v'è dubbio che si tratti di una fattispecie di pericolo, e non di danno, dal carattere ostativo rispetto alla possibile, successiva realizzazione di fatti che, alterando la regolarità della competizione, darebbero luogo alla gravissima ipotesi di illecito sportivo di cui agli artt. 33, comma 3, Reg. Giust. FIGB e 28, comma 4, cod. Giust. Sport. CONI.

L'illecito ostativo è connotato da una dimensione, per così dire, ancillare, rispetto alla più grave ipotesi che è volta a prevenire, mantenendo tuttavia, rispetto ad essa, una sua piena alterità. È quel che ad esempio accade, nel nostro sistema penale, per il delitto di cui all'art. 678 bis. c.p., *Detenzione abusiva di precursori di esplosivi*, autonomo rispetto agli illeciti integrati dall'uso degli esplosivi, eppure strumentale a impedirne la realizzazione, oppure per la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p., *Possesso ingiustificato di chiavi contraffatte o grimaldelli*, autonoma rispetto al furto con scasso, eppure strumentale a impedirne – *rectius*, a prevenirne – la successiva commissione, e così via.

b) Queste rapide osservazioni conducono innanzitutto a ritenere decisamente non condivisibile

---

## FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE







la motivazione assolutoria della sentenza 1/2022 del Tribunale Federale, fondata, con una strana traslazione – forse indotta da una significativa ambiguità che connota la contestazione della Procura Federale -, sul rilievo che non risulterebbe adeguatamente provata *l'esistenza dell'interesse personale dell'Ortensi volto ad alterare il corretto svolgimento e il risultato dei campionati nazionali assoluti a squadre libere Open*.

Il dolo che non risulterebbe adeguatamente provato è dunque quello del l'illecito-fine – illecito evocato dalla Procura in termini di tensione teleologica, ma non esplicitamente contestato sul piano fattuale, plausibilmente per la totale assenza di risultanze probatorie in grado di sorreggerne una formale contestazione (allo stesso modo in cui non contesteremmo il furto con scasso a una persona solo perché trovata in possesso di un grimaldello, per quanto estremamente probabile che la realizzazione di un furto fosse proprio il suo obiettivo) -, e non quello dell'illecito-mezzo, ovvero l'ingiustificata presenza dell'Ortensi nella sala Barberini.

In altre parole, il Tribunale ha assolto l'incolpato, per la violazione da lui incontestabilmente posta in essere, perché non era provato il dolo di un fatto diverso. Sulla fragilità di tale schema non sembra necessario spendere ulteriori rilievi.

c) Al contrario, rispetto all'illecito ostativo con cui ci stiamo confrontando, la presenza del dolo è indiscutibile, quantomeno in relazione all'episodio del 30 ottobre, così come incontrovertibile è l'integrazione della fattispecie oggettiva: il dott. Ortensi è volontariamente entrato, infatti, in una stanza in cui sapeva di non poter entrare, violando una regola posta a presidio, in una prospettiva di anticipo di tutela, della regolarità delle competizioni.

Non sarebbe tuttavia corretto, ad avviso di questo Collegio, riconoscere la responsabilità del dott. Ortensi sulla base di quest'unica motivazione, esclusivamente formale e sostanzialmente modulata su di una presunzione di pericolo.

Una lettura costituzionalmente orientata delle fattispecie ostative impone, infatti, di riconoscerne il carattere di illeciti a pericolo concreto, e non presunto. In altre parole, proprio la *ratio* di tutela che lega indissolubilmente tra loro il divieto di accedere alla sala Barberini e il pericolo che la sua inosservanza metta a rischio la regolarità dei campionati impone di accertare due ulteriori aspetti della vicenda: 1) la presenza effettiva di tale pericolo quale conseguenza degli accessi dell'Ortensi nella sala deputata alla duplicazione delle mani; 2) l'assenza di

---

## FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE







motivazioni adeguate a giustificare la sua presenza in quella sala, tali da eliderne razionalmente la strumentalità alla commissione di successivi illeciti sportivi.

Solo nel rispetto di queste condizioni, infatti, potrà riconoscersi la responsabilità dell'incolpato conformemente ai principi di offensività e colpevolezza, principi ineludibili per un sistema sanzionatorio rispettoso delle coordinate assiologiche proprie di uno Stato di diritto.

d) Per quanto riguarda il primo aspetto, sembra corretto ritenere che tale pericolo non connoti l'episodio del 14 settembre 2021, per l'evidente ragione che in quel momento nella sala non erano presenti né boards duplicati né i diagrammi delle mani che si sarebbero dovute giocare. Diciamo che quell'accesso non aveva, in sé, la possibilità di mettere in pericolo la regolarità della competizione. Per motivi omologhi, sebbene speculari, deve invece giungersi all'opposta conclusione per quanto riguarda l'accesso del successivo 30 ottobre. In quella data, infatti, i boards da giocare erano presenti e i diagrammi scaricabili: la regolarità del campionato era effettivamente in pericolo.

Se solo rispetto a questo episodio la prima condizione può dunque ritenersi assoluta, è però vero che anche i fatti di settembre meritano attenzione. In quella occasione, infatti, in cui l'Ortensi si fece consegnare le chiavi della sala dalla portineria, per restituirle trenta minuti dopo, l'incolpato avrebbe avuto l'opportunità, ad avviso della Procura Federale, di duplicare le stesse sì da poter accedere alla sala Barberini in ogni successiva occasione. La cosa non è per nulla irrilevante, perché l'essersi procurato fraudolentemente una copia di quelle chiavi connoterebbe tutto il successivo svolgersi degli accadimenti, inducendo a ritenere che l'accesso alla sala Barberini del 30 ottobre non fosse affatto casuale, occasionale, estemporaneo o in buona fede, ma il frutto di una precisa preordinazione razionalmente spiegabile solo in termini di perseguimento di obiettivi illeciti.

In proposito, va detto che l'episodio di settembre costituisce sicuramente un'opportunità per operare la duplicazione delle chiavi, ma che tale opportunità, in quella occasione, sia stata realmente "colta" dall'Ortensi è un dato privo del benché minimo riscontro probatorio, foss'anche di carattere meramente indiziario. Che si abbia l'opportunità di fare una certa cosa, d'altronde, non può certo inferire, di per sé solo, che quella cosa sia stata fatta davvero. Quantomeno che sia stata fatta in quell'occasione. Perché più ampiamente, e prescindendo del tutto, dunque, dalla

---

## FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





specificità di quel singolo episodio, ad avviso della Corte l'incolpato, il 30 ottobre, era davvero in possesso – totalmente indebito - delle chiavi della sala Barberini.

e) È la tempistica che connota i singoli passaggi in cui si articola quell'episodio, infatti, a non consentire di giungere a una diversa conclusione. Alle ore 12 la porta della sala Barberini è chiusa a chiave, lo riferisce Catelli che lo verifica passandovi davanti. Alle 13.05 lo stesso Catelli la trova invece aperta, cogliendo al suo interno il sig. Ortensi: va subito via non chiudendo, evidentemente, la porta a chiave perché l'Ortensi era ancora lì presente. Alle 13.15 Barrese, allarmato e trafelato, corre nella stanza trovandola però – questa volta - chiusa a chiave, incontrando l'Ortensi all'esterno, a breve distanza. Potrebbe anche essere vero che l'Ortensi, come da sua dichiarazione, fosse entrato nella sala senza utilizzare alcuna chiave avendone semplicemente trovato la porta socchiusa. Qualcuno avrebbe dovuto aprirla tra le 12 e le 13, andandosene prima dell'arrivo di Ortensi, e lasciandola aperta. Non è probabile, ma è comunque possibile, o comunque vi è il ragionevole dubbio che possa esserlo, e dunque per confutarlo dovrebbe fornirsi una prova contraria che, allo stato, è invece assente. Il “problema” è la tempistica che connota il seguito degli eventi: alle 13.05 la porta è lasciata aperta da Catelli, e Ortensi è all'interno della sala; alle 13.15 la porta è chiusa a chiave, e Ortensi all'esterno, *camminando molto lentamente* (dichiarazione Barrese).

Di ciò non può fornirsi che una sola spiegazione razionalmente credibile, peraltro di immediata evidenza: l'incolpato aveva le chiavi. E non avrebbe assolutamente dovuto averle. Questo, passando al punto *sub 2)* - *l'assenza di motivazioni adeguate a giustificare la sua presenza in quella sala* – già di per sé tende a inficiare l'attendibilità della versione fornita dall'Ortensi. Ma, anche a voler prescindere da questo dato, la stessa appare, a questo Collegio, comunque priva di adeguati requisiti di plausibilità.

L'incolpato, secondo le sue dichiarazioni, si sarebbe infatti trovato in una situazione estremamente problematica e di difficile gestione - *i pantaloni intrisi di materia fecale* -, al punto da asserire di avere anche conseguenti problemi di ordine deambulatorio. Nondimeno l'Ortensi, nella sua versione, inizia a questo punto a camminare senza sosta. Si sarebbe, infatti, innanzitutto diretto al bagno di pian terreno, trovandolo però privo di carta igienica (strano, anche perché nell'intero edificio si stavano giocando soltanto due incontri di recupero, ma comunque non

---

## FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





impossibile); poi, senza chiedere la carta in portineria – condotta di per sé non particolarmente imbarazzante, e che sarebbe stata assolutamente naturale, costituendo quello che, in quella situazione, avrebbe fatto pressoché chiunque -, si sarebbe invece diretto al bagno del primo piano, trovandolo però chiuso; quindi, non nella sua stanza, dove avrebbe potuto comunque recuperare la necessaria privacy, ma al bagno del secondo piano, senza però andarci davvero perché, vedendo la porta della sala Barberini aperta – e non allarmandosi minimamente di ciò: strano, perché era pur sempre l'assistente alla Direzione Campionati -, vi sarebbe entrato per cercare la carta igienica, sulla base di un vago, antico ricordo. Ma il Catelli non lo trova a cercare negli scaffali o negli angoli della stanza, bensì *a fianco della prima postazione duplicazione a destra, di fronte alla porta di ingresso*. E non vi è alcun motivo di non credere alla veridicità di questa dichiarazione. Una sequenza ampiamente inverosimile di accadimenti che tuttavia potrebbe ritrovare, sia pur con molto sforzo, un suo barlume di credibilità nella necessità impellente, e a questo punto obnubilante, di trovare della carta per potersi pulire. Ma l'Ortensi, come da dichiarazione rilasciata a Frola, la carta l'aveva, nella sua custodia del computer. Però lo aveva dimenticato! Ad avviso del Collegio, non c'è nulla in questa ricostruzione che posseda un, pur minimale, tasso di credibilità tale da ingenerare il ragionevole dubbio di poter davvero corrispondere alla realtà dei fatti.

f) In sintesi, l'illecito ostativo è integrato sia nella dimensione fattuale sia nei suoi requisiti di imputazione soggettiva; esisteva un conseguente, concreto pericolo per la regolarità del campionato in corso; non è dato riscontrare, nella ricostruzione dei fatti operata dall'incolpato, una credibile giustificazione alla sua presenza nella sala Barberini in costanza di competizione.

Né può affermarsi che tali considerazioni abbiano natura segnatamente penalistica, risultando dunque estranei alla specificità del procedimento sportivo. La Corte, infatti, riafferma in questa sede come il giudizio disciplinare-sportivo sia assolutamente indipendente rispetto ai giudizi governati dai principi propri di altri rami dell'ordinamento, e che gli Organi della Giustizia sportiva hanno autonomi ambiti di valutazione degli elementi acquisiti al giudizio; ma è proprio applicando lo standard probatorio proprio dei giudizi disciplinari sportivi (cfr., per tutte, Coll. Garanzia CONI 10 febbraio 2016, n. 6; 2 agosto 2016, n. 34; 4 agosto 2016, n. 37; 13 dicembre 2016, n. 62; 22 maggio 2018, n. 30 e 3 ottobre 2017, n. 69; nonché, più recenti, Sez. Unite, 6

---

## FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





settembre 2019, n. 71, e Sez. I, 11 novembre 2021, n. 95) che si deve affermare, con considerazione unitaria e non atomistica dei numerosi elementi di valutazione acquisiti al giudizio odierno, come emerga una condotta dell'incolpato non solo ambigua, ma tale da risultare gravemente violativa dei principi di lealtà e probità, nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme della FIGB.

g) Se tutto ciò non può che condurre al riconoscimento della responsabilità del sig. Ortensi, appare comunque necessario soffermarsi, brevemente, sui criteri seguiti da questa Corte nella determinazione della sanzione e della sua entità. La radiazione, richiesta della Procura Federale, costituirebbe una soluzione corretta se ci trovassimo al cospetto di un illecito sportivo. Ma lo stesso, come precedentemente rilevato, non è sorretto da adeguati riscontri probatori.

Dovrà tuttavia tenersi conto, nella commisurazione, della preordinazione, evincibile dal previo possesso, da parte dell'incolpato, delle chiavi della sala Barberini. Nel contempo questo Collegio non ritiene integrata la circostanza aggravante, pur contestata dalla Procura Federale, dell'abuso dei poteri derivanti dalle funzioni assegnate dalla FIGB all'incolpato. L'illecito risulta infatti realizzato con modalità – per quanto fraudolente – che non coinvolgono minimamente l'abuso dei poteri connotanti la sua posizione di Assistente alla Direzione Campionati. Né vi è violazione dei doveri peculiarmente discendenti da quella qualifica, perché l'illecito posto in essere si sostanzia nella violazione di un dovere che grava indifferentemente sulla generalità degli associati, non derivando dalla specificità del ruolo rivestito dall'Ortensi.

Tenuto conto della gravità dei fatti e dei criteri consolidati nella nostra Giustizia Sportiva nella quantificazione della sanzione non edittale, appare corretto limitare la sanzione richiesta dal P.F., e irrogare al tesserato la sospensione di mesi cinque, in quanto riferita alla violazione dei principi di lealtà e probità nei soli episodi provati in atti.

### **P.Q.M.**

La Corte di Appello Federale, definitivamente pronunciando nel procedimento avente ad oggetto reclamo proposto dal Procuratore Federale avverso la sentenza n. 1 del 11.1.2022 del Tribunale Federale con la quale il tesserato sig. Massimo Ortensi è stato prosciolto dall'illecito contestatogli per la insussistenza del fatto, così provvede:

---

## **FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE**





Accoglie parzialmente il reclamo e, per le considerazioni innanzi svolte, irroga al tesserato la sanzione della sospensione di mesi cinque. Lo condanna, altresì, al pagamento delle spese del grado di giudizio nella misura di Euro 200,00.

Dispone che la Segreteria della Giustizia Sportiva provveda alla immediata pubblicazione della sentenza sul sito internet della Federazione e ad ogni altra incombenza necessaria.

Così deciso in Napoli, addì 11 marzo, 2022

Il Presidente relatore ed estensore

Prof. Giuliano Balbi

*Firmato digitalmente*

---

**FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE**

✉ Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano

☎ +39 02 7000333

📠 +39 02 70001398

✉ figb@federbridge.it

🌐 www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152

